



Città di Reggio Calabria

IL SINDACO



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 8 DEL 08/03/2022

DIVIETO DI COLTIVAZIONE E VENDITA DI FAVE E PISELLI NEL RAGGIO DI 500 METRI
DALLA VIA MORTARA RAVAGNESE N. 4

IL SINDACO

Premesso che:

- il favismo è una malattia genetica, caratterizzata dal deficit dell'enzima G6PDH normalmente presente nei globuli rossi;
- gli individui affetti da favismo, qualora entrino in contatto con specifiche sostanze (fave, piselli e/o i loro pollini), possono sviluppare crisi emolitiche acute tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto stesso;

Visto che con comunicazione corredata da certificazione medica, acquisita al protocollo con il n. 41547 del 25.02.2022, questo Ente è venuto a conoscenza della presenza di 2 (due) cittadini affetti da favismo, residenti in questa Città, in via Mortara Ravagnese n. 4;

Rilevato, quindi, che la coltura di fave e/o piselli in prossimità dell'abitazione del soggetto costituisce occasione di nocimento, nonché, grave pericolo, in considerazione del fatto che un'eventuale crisi emolitica può avere anche conseguenze letali;

Ritenuto che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere compressa per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare;

Ravvisata, pertanto, la necessità di inibire permanentemente le coltivazioni e la vendita di fave e piselli e di distruggere quelle attualmente esistenti nell'area avente un raggio di 500 (cinquecento) mt. dall'abitazione di residenza sita in Via MORTARA RAVAGNESE n. 4, REGGIO CALABRIA;
Visto l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. 267/2000 ;

ORDINA

Il **divieto di coltivazione e vendita** di fave e piselli nell'area ricadente nel raggio di 500 mt. dall'abitazione di residenza sita in Mortara Ravagnese n. 4, Reggio Calabria. Le piantagioni di fave e piselli eventualmente ivi esistenti devono essere eliminati immediatamente, a spese dei contravventori e, comunque, non oltre giorni 7 (sette) dalla pubblicazione della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi, esposta presso la sede degli Uffici della XIII Circoscrizione "Ravagnese" con sede in via Ravagnese Superiore n. 47, Reggio Calabria ed inviata:

- al Comando Polizia Municipale;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria U.O. Igiene e sanità Pubblica;

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

- ad ogni altro Organo di Polizia, incaricati del controllo e dell'esecuzione della stessa.

INFORMA

- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica;
- che l'inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

IL SINDACO F. F.

Dott. Paolo Brunetti